


AMMCNT - CNR - Amministrazione Cent		
Tit:	Ci:	F:
N. 0096252		19/12/2008
		

**CONVENZIONE QUADRO
TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PISA**

Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma - 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586 P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente pro tempore, Prof. Luciano MAIANI (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

l'Università degli Studi di Pisa, con sede in Pisa - 56126, Lungarno Pacinotti n. 43, C.F. n. 80003670504, P.I. n. 00286820501, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Marco PASQUALI (d'ora innanzi denominata "Università")

premesso che:

- in base al Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- le attività del CNR si articolano in 11 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare (articolo 55 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, emanato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033 - di seguito "Regolamento") in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

- gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca nazionali e internazionali e con gli Enti locali;
- per singoli progetti a tempo definito i dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 32 del "Regolamento", unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
- ai sensi dello Statuto, emanato con DR 1196/1994 e successive modifiche, l'Università di Pisa è una istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze;
- per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Università promuove e attiva forme di collaborazione con altri atenei, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private;
- sono tuttora attive collaborazioni tra Strutture di ricerca del CNR e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori e tecnologi del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli;
- è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse collaborando a progetti ed iniziative di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. N. 127/2003 e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. N. 127/2003, in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l'Università e di professori e ricercatori universitari verso il CNR;
- l'Università riconosce l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca;
- il CNR riconosce l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la collocazione di Strutture di ricerca del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno dell'Università e di strutture dell'Università presso il CNR;
- che è riconosciuta, infine, da parte di entrambi gli Enti l'opportunità di: (a) dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso l'Università e di ricercatori e professori

universitari di ruolo presso il CNR per periodi determinati ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 127/2003; (b) prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale" approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; (c) consentire la partecipazione delle strutture di ricerca del CNR convenzionate e dei ricercatori e tecnologi del CNR in esse operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, a parità di funzioni;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1- Scopo dell'Intesa

1. Il CNR e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione fra i quali anche la realizzazione di dottorati ed attività collegate.

Articolo 2 - Oggetto dell'Intesa

1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente a collaborare per:

- determinare le modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l'Università e viceversa, mettendo anche a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
 - disciplinare la permanenza delle strutture di ricerca del CNR già allocate presso l'Università;
 - disciplinare la permanenza delle strutture di ricerca dell'Università, già allocate presso CNR;
 - mettere a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
 - realizzare la mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR;
 - svolgere attività formative anche presso le strutture di ricerca del CNR appositamente convenzionate, anche con il coinvolgimento dei ricercatori e tecnologi in essi operanti;
 - svolgere attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso le strutture di ricerca del CNR appositamente convenzionate, con il coinvolgimento dei ricercatori e tecnologi in essi operanti e assegnando borse di studio.
2. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative.

Articolo 3 - Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione è istituito il Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Rettore dell'Università o da un suo delegato;
- dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
- da due rappresentanti nominati dal Rettore, scelti fra i docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università;
- da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR, scelti tra i ricercatori e tecnologi di ruolo del CNR di Pisa.

2. Il Comitato si riunisce presso l'Università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato.

3. Il Comitato si doterà di un regolamento per il suo funzionamento.

4. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima.

5. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari, in caso di cessazione dell'appartenenza al CNR o all'Università, e per qualsiasi causa o impedimento che si protragga o si potrebbe protrarre oltre un anno dall'ultima riunione.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.

7. Il Comitato:

- coordina le attività di collaborazione;
- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell'Università;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e dell'Università.

Articolo 4 - Convenzioni operative

1. Il CNR e l'Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all'art.49, comma 4, del Regolamento, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel Progetto.

2. Le strutture di ricerca del CNR possono avere sede presso l'Università sulla base delle Convenzioni di cui al comma precedente e per un tempo prestabilito. Le strutture di ricerca dell'Università possono avere sede presso il CNR sulla base delle anzidette Convenzioni e per un tempo prestabilito.

3. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli

immobili dell'Università destinati a sede della struttura CNR e viceversa definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

4. Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e nell'Università; per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Enti.

5. Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo associati al CNR la partecipazione alla programmazione (art.42 comma 3 del regolamento di organizzazione e funzionamento) delle attività di ricerca dell'Istituto CNR per la durata dell'associazione qualora ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell'art.21 comma 3 del D.Lgs.127/2003 a svolgere attività di ricerca in Convenzione, venga data, per la durata delle attività, la facoltà di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento in materia di programmazione delle attività scientifiche comuni con le modalità individuate nei regolamenti universitari.

Può essere, altresì, previsto che il personale di ruolo del CNR con profilo di ricercatore o tecnologo sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento dell'Università presso cui collabora.

Può essere, altresì, previsto che il personale docente dell'Università sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal CNR.

Articolo 5 - Partecipazioni e mobilità

1. Possono essere associati per programmi specifici stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.

2. Il conferimento dell'associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell'interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari, per i soggetti e con le modalità di cui al "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale", approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.

3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell'Università per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.

4. La partecipazione è disposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento dell'Università, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.

5. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. N. 127/2003 , i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università, in materie pertinenti all'attività svolta. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell' Ente.

6. I ricercatori e tecnologi del CNR possono essere relatori di tesi di laurea e di dottorato nelle attività pertinenti la formazione.

Articolo 6 - Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il CNR e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

2. In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (Norme per l'individuazione di particolari esigenze delle Università ai fini delle norme del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.), che si intende esteso anche agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti e per garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 626/1994 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 626/94 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/95. In questo caso, nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 4 del citato D.Lgs.) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, sono inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

3. Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia ospitata all'interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al Datore di Lavoro individuato dalla parte ospitata. In questo caso le Parti effettuano, in base alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.

4. In entrambi i casi, il responsabile dell'attività di ricerca in convenzione, sia essa CNR o

Università, si configura a tutti gli effetti come Responsabile dell'Attività di Ricerca in Laboratorio, così come definito dal D.M. n. 363/98, ed è tenuto agli obblighi previsti per tale figura dall'art. 5 del succitato decreto.

5. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionale ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla citata normativa sono a carico del soggetto individuato Datore di Lavoro.

Articolo 7 - Dottorati di ricerca

1. L'Università favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 210/1998.

2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 47 del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l'Università sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera n) del D. Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003;

3. Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, con l'Università, in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- a. la partecipazione di ricercatori e tecnologi CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- b. la partecipazione di ricercatori e tecnologi CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- c. lo svolgimento, presso le Strutture di ricerca del CNR, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.

Articolo 8 - Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 4, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e il CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti

esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 9 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente Intesa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 10- Trattamento dei dati personali

1. Il CNR e l'Università si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Articolo 11 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall' esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

Articolo 12 - Registrazione

1. La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Roma,

08 GEN. 2009

Università degli Studi di Pisa
Il Rettore
Prof. Marco PASQUALI



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Prof. Luciano MAIANI

